

APSP SAN GIUSEPPE RONCEGNO TERME
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Addì 16/09/2022, in Roncegno Terme presso l'Apsp "San Giuseppe" di Roncegno Terme, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del vigente Statuto, la seguente determinazione:

Determinazione n.71/2022

Oggetto: Proroga assunzione a tempo determinato della sig.ra Coradello Sara nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, categoria B – livello evoluto – 1^a posizione retributiva, dal 01/10/2022 fino al 30/11/2022, per n.36 ore settimanali.

IL DIRETTORE

Premesso che per la programmazione del servizio assistenziale in questo periodo difficile dove gli sforzi sono volti a fronteggiare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso (Covid 19), risulta necessario incrementare la dotazione del personale nel servizio di assistenza per un periodo determinato, al di fuori della dotazione organica.

Dato atto che la vigente graduatoria per assunzioni a tempo determinato di tale figura professionale è stata esaurita; pertanto si procede a chiamata diretta.

Vista la disponibilità della sig.ra Coradello Sara, ad assumere tale incarico temporaneo e visto che la stessa già lavora qui in struttura e conosce quindi l'organizzazione interna.

Appurato che quest'ultima è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego.

Preso atto che il Contratto Collettivo Provinciale del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 2016/2018, siglato in data 01/10/2018, prevede all'art.37 che: punto 2 – "l'Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato in applicazione degli artt.19 e seguenti del D.Lgs 15 giugno 2015 n.81 e ss.ms.", punto 10 – "Le proroghe e i rinnovi del contratto a termine sono regolati dall'art.21 del D.Lgs 81/2015".

Dato atto che, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, è possibile procedere con la proroga dell'assunzione a tempo determinato della sig.ra Coradello Sara nella figura di operatore socio sanitario, dal 01/10/2022 fino al 30/11/2022, per n.36 ore settimanali.

Visto che, ai sensi del sopra richiamato Decreto Legislativo, il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di quattro volte e verificato che tale limite viene rispettato.

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro, predisposto dagli uffici amministrativi, che riporta le ragioni (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) che impongono tale instaurazione del rapporto di lavoro; schema che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di procedere alla proroga dell'assunzione di cui sopra.

Considerato che il vigente Statuto dell'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai

poteri di gestione di cui all'art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell'Azienda.

Appurato che l'oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme.

Vista la ristrettezza dei tempi data dall'urgenza di far decorrere l'assunzione di cui sopra in tempi brevi, si procede dichiarando la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Visto il D.Lgs 81/2015.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 "Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7".

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Visti i vigenti Regolamenti aziendali.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Giuseppe" di Roncegno Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017).

DETERMINA

1. Di prorogare l'assunzione a tempo determinato, per le motivazioni espresse in premessa, della sig.ra Coradello Sara nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, dal 01/10/2022 fino al 30/11/2022, per n. 36 ore settimanali.
2. Di dare atto che tale rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale di lavoro, il cui schema si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (allegato A).
3. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.
4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. , per garantire immediatamente quanto determinato.
5. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottati dall'APSP "San Giuseppe" di Roncegno Terme.
6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.
7. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - opposizione al Direttore, entro il termine del periodo di pubblicazione;

- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c.

ALLEGATO A)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO N.

L'anno addi del mese di nella sede della A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme, in via Alle Fonti n.1, sono presenti i signori:

1. Il Direttore Amministrativo, sig. Dalla Palma Claudio, che agisce in nome e per conto dell'azienda che rappresenta;
2. IL/La Sig./ra

premess

che la A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme, rappresentata dal sopraccitato Direttore Amministrativo, in esecuzione e per i motivi indicati nella Determinazione del Direttore Amministrativo n. del, intende instaurare un rapporto di impiego a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, con il/la Sig./ra, per ragioni di carattere organizzativo e sostitutivo del personale addetto ai servizi

- che il/la Sig./ra è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego; **ciò premesso** tra la A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme, e il/la Sig./ra si stipula il seguente

contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 1 OGGETTO La A.P.S.P. "San Giuseppe" di Roncegno Terme" assume a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, il/la Sig./ra..... il/ la quale accetta la suddetta assunzione alle condizioni economico – giuridiche specificate nei seguenti articoli. **Art. 2 INQUADRAMENTO** il/La Sig./ra è assunta nella categoria- livello - 1^ posizione retributiva e nella figura professionale di

Art. 3 DURATA Il rapporto di lavoro ha inizio il fino al

Art. 4 SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro è presso la ""San Giuseppe" di Roncegno Terme " via Alle Fonti n.1.

L'Amministrazione dell'A.P.S.P. si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente contrattuale anche fuori della sede di servizio. In tal caso al dipendente verrà corrisposta l'indennità di missione nella misura e con le modalità previste dal vigente C.C.P.L., semprechè, in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrono i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

Art. 5 MANSIONI Le mansioni che saranno affidate alla cura del/La Sig./ra saranno stabilite dal Direttore, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, così come delineati nella declaratoria di categoria prevista dal vigente Regolamento per il personale della Azienda **Art. 6 ORARIO DI LAVORO**

L'orario settimanale di lavoro è fissato in ore settimanali con articolazione delle prestazioni di servizio sugiorni la settimana.

Art. 7 PERIODO DI PROVA Il periodo di prova, previsto in 30 giorni di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno di lavoro. Non saranno computati i giorni di assenza a prescindere dalla causa, mentre saranno computati i giorni festivi o comunque non lavorativi compresi nei periodi di effettivo servizio, nonché i giorni in cui il dipendente fruito di permessi orari.

I giorni di assenza prolungano il periodo di prova per il tempo corrispondente alle giornate di assenza.

Durante il periodo di prova entrambe le parti potranno recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il motivato parere negativo sul periodo di prova espresso entro il 30° giorno costituisce valido motivo di recesso dell'Amministrazione. In ogni caso il parere negativo sul servizio prestato implica che nessun nuovo rapporto a tempo determinato potrà essere instaurato con lo stesso Ente, per le stesse mansioni per un periodo di tre anni.

Qualora l'assunzione a tempo determinato abbia durata inferiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 37 del C.C.P.L. 2016-2018 di data 01.10.2018, per il dipendente non è previsto un periodo di prova.

Art. 8 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO Allo/a stessa viene corrisposto il seguente trattamento economico mensile al lordo delle trattenute di legge:

Stipendio tabellare	
Assegno annuo	

oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge. Tale trattamento verrà rapportato al numero di ore settimanali stabilite all'art.6. Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge. All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti. **Art. 9 FERIE** Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 47 del vigente C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 01/10/2018, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, prima della scadenza del presente contratto. **Art. 10 OBBLIGHI PREVIDENZIALI** L'amministrazione provvederà all'iscrizione della dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente. **Art. 11 RECESSO** La dipendente può recedere in qualsiasi momento previo preavviso di almeno 10 giorni, 20 giorni per i contratti superiori a tre mesi. Deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

Art. 12 INCOMPATIBILITA' La lavoratrice dichiara di non avere, per il periodo di lavoro indicato nell'art. 3, altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente legislazione in materia.

Art. 13 NORMA FINALE Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Firme

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente determinazione viene pubblicata in data 16/09/2022 all'albo della A.p.s.p. "San Giuseppe" di Roncegno Terme per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

Determinazione: Immediatamente esecutiva.